



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Tribunale Ordinario di Gela SEZIONE
FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA**

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Flavia Strazzanti Presidente dott. Vincenzo

Accardo Giudice dott.ssa Stefania Sgroi

Giudice rel. estens. ha emesso la

seguente

SENTENZA

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCI), instaurata su ricorso congiunto depositato il 14.10.2022 da ... e, n.q. di parte debitrice, con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" e con il ministero dell'avv. Vespo Tommaso;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, instaurata su domanda dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCI, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., di recente ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022);

ritenuto di non provvedere sulla istanza di sospensione della procedura esecutiva allo stato pendente nei confronti della parte debitrice ricorrente, iscritta al n. 14/2019 R.G.esec. presso il presente Tribunale, in quanto il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura non è più disposto dal giudice come nella previgente procedura di liquidazione del patrimonio per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del previgente art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012, bensì discende *ope legis* dalla sentenza di apertura della

liquidazione controllata ex art. 150 CCI, previo rinvio dell'art. 270, comma 5, CCI, come già ritenuto dalla recente e condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022);

ritenuto nel merito che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata di cui all'art. 270, comma 1, CCI, in combinato disposto con l'art. 66 CCI, sulla base delle risultanze documentali che seguono:

–..... sono coniugi che hanno presentato un ricorso congiunto per la liquidazione controllata del loro patrimonio ex art. 268, comma 1, CCI, con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" e con il ministero dell'avv. Vespo Tommaso, da qualificarsi come procedura familiare per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 CCI, trattandosi di una norma collocata tra le

"disposizioni di carattere generale" sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, le quali, come chiarito dall'art. 65, comma 1, CCI, ricomprendono anche la presente procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato di cui al titolo V, capo IX del codice, come già ritenuto dalla recente e condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona, sez. II, 05.10.2022);

–il presente Tribunale è competente ex art. 27, comma 2, CCI, previo rinvio dell'art. 268, comma 1, CCI, in quanto i ricorrenti hanno la residenza nel suo circondario;

–non risultano agli atti pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti della stessa parte debitrice;

–la domanda è corredata dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 269, comma 2, CCI, e dalla documentazione ex art. 269, comma 2, CCI attestante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice ricorrente, dal lato sia attivo che passivo, compresa quella attestante i debiti tributari ex art. 269, comma 3, CCI, da cui risulta lo stato di "sovraindebitamento", inteso ex art. 2, comma 1, lett. c), CCI, come "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. n. 179/2012, l.conv. n. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*", richiesto ai fini dell'apertura della presente procedura ex art. 268, comma 1, CCI, previo rinvio dell'art. 270, comma 1, CCI, in quanto:

– sotto il profilo soggettivo dello stato di "sovraindebitamento" come sopra definito dal codice, i coniugi ricorrenti hanno una esposizione debitoria ricomprendente debiti n.q. di soci illimitatamente responsabili di ██████████ esercente l'attività commerciale di gestione di un impianto stradale di distribuzione carburanti, cancellata dal registro delle imprese in data 21.11.2017

come da visura camerale in atti, come tale non può sottoponibile alla liquidazione giudiziale per decorso del termine di un anno da tale cancellazione ex art. 33 CCI, e come tali non sono più sottoponibili a liquidazione giudiziale per estensione ex art. 256, comma 1, CCI, e allo stato il ricorrente risulta agli atti percettore di una pensione erogata dall'INPS, con il coniuge odierna ricorrente a suo carico;

- sotto il profilo oggettivo dello stato di "sovraindebitamento" come sopra definito dal codice, i ricorrenti sono in stato di "insolvenza", a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCI, come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", comprovato nel caso di specie dalla pendenza nei loro confronti della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 14/2019 R.G.esec. presso il presente Tribunale;

ritenuto altresì di accogliere l'istanza con cui la parte ricorrente chiede consentirsi l'utilizzo dell'immobile adibito a propria abitazione principale, sino alla data di aggiudicazione di tale bene nella presente procedura liquidatoria, e che agli atti risulta sito a Gela, in via Crimea n. 5, 1° piano, in catasto al fg. 146, part. 663, sub 3 (v. avviso di vendita, lotto n. 3); **P.Q.M.**

visto l'art. 270 CCI, in combinato disposto con l'art. 66 CCI; dichiara aperta la procedura familiare di liquidazione controllata dei coniugi.....;

nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;

nomina liquidatore il dott. Alessandro Cannizzaro, quale referente dell'O.C.C. "I Diritti del

Debitore Segretariato Sociale di Gela" della cui assistenza si è avvalso la parte debitrice istante ex art. 269 CCI;

ordina alla parte debitrice il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della parte debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCI;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile adibito ad abitazione principale della parte debitrice, sito a Gela, in via Crimea n. 5, 1° piano, in catasto al fg. 146, part. 663, sub 3, alla quale se ne consente l'utilizzo sino alla data di aggiudicazione del bene stesso in sede di liquidazione controllata;

ordina che la presente sentenza sia inserita per estratto nel sito internet del Tribunale e sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare.

Così deciso nella camera di consiglio di giorno 11/11/2022.

IL GIUDICE REL. ESTENS.

dott.ssa Stefania Sgroi

IL PRESIDENTE

dott.ssa Flavia Strazzanti

